

sentenza / Decreto N. 1374/2015

N. 236140/14 R.G.  
Pag. 1 a 3



Il Tribunale di Milano – Seconda Sezione Civile  
riunito in camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri:

dr. Simonetta Bruno	Presidente
dr. Filippo D'Aquino	Giudice Rel.
dr. Guido Macripò	Giudice

ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

Nel procedimento di opposizione allo stato passivo promosso con ricorso depositato in data 24.04.2014 da:

contro

-opponente-

-opposto-

#### PREMESSO IN FATTO

L'opponente deduce di avere prestato attività di assistenza nella presentazione della domanda di concordato preventivo della società poi dichiarata fallita, in virtù di contratto di assistenza professionale stipulato in data 15.01.2013. Deduce l'opponente che l'incarico comprendeva oltre che la prestazione di attività giudiziaria, anche quella di consulenza per l'importo di Euro 40.000,00 (doc. 1). Deduce l'opponente di avere eseguito il mandato e di avere tenuto i contatti con l'attestatore, oltre che con la società e con i professionisti (legali) incaricati di seguire il contenzioso pendente. Deduce il ricorrente di avere depositato domanda di concordato preventivo ex art. 11, comma 6, l.f. e di avere curato il deposito di alcune relazioni informative. Deduce, infine, di avere presentato istanza di fallimento in proprio. In questo contesto il ricorrente deduce di avere impiegato 170 ore di lavoro e di avere ricevuto un acconto di Euro 15.000,00. Deduce, pertanto, di avere chiesto il pagamento del residuo compenso di Euro 25.000,00, oltre al rimborso delle anticipazioni sostenute (Euro 193,20), in prededuzione ex art. 111, comma 2, l.f. Deduce l'opponente di essere stato ammesso per la minor somma di Euro 18.000,00 "in considerazione dell'anticipata conclusione dell'incarico per mancato deposito della proposta definitiva di C.P.", credito che è stato ammesso al privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. e non in prededuzione come richiesto, mentre l'importo di Euro 193,20 è stato ammesso al chirografo.

Deduce l'erroneità del provvedimento del G.D.:

- in relazione all'ammissione della minor somma di Euro 18.000,00, posto che il compenso è stato pattuito a forfait indipendentemente dall'attività svolta e dal risultato raggiunto;
- in relazione al mancato riconoscimento della prededuzione, non essendo richiamabile nel caso di specie la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 11 comma 3 quater l. 9/14 (peraltro attualmente abrogata) e vertendosi in tema di *consecutio* di procedure.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1.1 - L'opponente ha documentato sia il conferimento dell'incarico con atto avente data certa, sia lo svolgimento dell'incarico sino alla presentazione della domanda di fallimento in proprio, avendo depositato domanda ex art. 161, comma 6, l.f., nonché

Tribunale di Milano  
Dr. Filippo D'Aquino



avendo prestato assistenza durante la fase di concordato con riserva, nonché infine avendo depositato la menzionata domanda di fallimento in proprio.

E' documentato (come assume parte ricorrente) che l'incarico del professionista odierno opponente sia stato conferito *a forfait*. Deduce l'opponente che tale previsione contrattuale comporti il riconoscimento dell'intero credito senza alcuna corrispettività tra incarico conferito e raggiungimento dell'obiettivo prefissato (deposito, ammissione e omologa del concordato preventivo) e senza commisurazione all'attività effettivamente svolta.

Tale argomentazione non può essere condivisa. La determinazione *a forfait* deve essere intesa quale predeterminazione della commisurazione del compenso finale indipendentemente dalla effettiva attività concretamente svolta, ma non esclude che tale compenso, ove l'incarico non sia portato a termine, non possa essere oggetto di rideterminazione. In altri termini la predeterminazione attiene alla quantificazione del compenso per la prestazione compiutamente svolta sul presupposto che la stessa sia completata come da mandato conferito (dalla presentazione della domanda di concordato con riserva all'omologa della proposta concordataria). Ove la prestazione non sia compiutamente eseguita, anche per circostanze indipendenti dalla volontà del professionista (ovvero del cliente), la commisurazione del corrispettivo deve tenere conto della concreta esecuzione della prestazione e, quindi, della parziale inesecuzione della stessa. Se così non fosse dovrebbe ritenersi che il mero conferimento dell'incarico, indipendentemente dallo svolgimento della prestazione (ovvero in presenza di una prestazione minimamente eseguita) dovrebbe essere corrisposto nel suo complesso in ogni caso e questo snaturerebbe la struttura della prestazione professionale, che è pur sempre una prestazione di lavoro (ovvero di servizi), che non può prescindere dall'esecuzione della prestazione, ovvero dalla *compiuta* esecuzione della prestazione stessa. In caso di inesecuzione parziale della prestazione, come nel caso di specie, il compenso va e deve essere decurtato proporzionalmente in funzione di quella che è stata l'effettiva esecuzione della prestazione. Nel caso di specie la valutazione del giudice delegato è stata fin anche generosa con l'opponente che, dopo avere percepito dal cliente un acconto di Euro 15.000,00, si è visto ammettere al passivo per l'ulteriore importo di Euro 18.000,00 su complessivi Euro 25.000,00, così percependo per l'esecuzione di una prestazione sostanzialmente modesta e valutabile pari a circa 1/3 dell'incarico complessivo conferito (deposito della domanda di concordato e delle relazioni informative, oltre che della domanda di fallimento in proprio, senza deposito della proposta, né assistenza durante la fase di approvazione come di omologa) un compenso pari all'82,5% del compenso complessivo.

Il motivo di opposizione va, pertanto, rigettato.

1.2 - Parzialmente fondato è, invece il secondo motivo di opposizione, laddove il ricorrente deduce che non gli è stata riconosciuta la prededuzione, peraltro invocata dall'opponente dal mero richiamo alla *consecutio* delle procedure (né avendo il ricorrente chiesto di depositare una memoria conclusiva). Non potendosi più tenere conto della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 11 comma 3 quater l. 9/14 (oramai abrogata, ma in vigore al momento in cui veniva approvato lo stato passivo), il credito del professionista può godere della prededuzione a condizione che il suo operato si sia rivelato utile per la massa dei creditori (Cass., Sez. I, Sez. 1, 8 aprile 2013, n. 8534). In questo caso la difficoltà di riconoscere una specifica utilità all'attività del professionista si scontra con il fatto che l'attività di assistenza del professionista non ha messo capo al deposito di una proposta di concordato, tale da poter considerare una astratta utilità per i creditori con valutazione *ex ante* al momento della prestazione dell'attività.

Tuttavia non può essere negato che una specifica utilità possa derivare dai creditori dal deposito della domanda di concordato con riserva, in virtù dell'antergazione degli effetti del successivo fallimento al momento della domanda e della (correttamente invocata) *consecutio*

Tribunale di Milano  
Dr. Filippo D'Aquino



di procedure. L'attività professionale a ciò dedicata (ove venga depositata la domanda di fallimento) ha sicuramente attitudine conservativa e antergativa degli effetti del fallimento per la massa e questa attitudine conservativa comporta utilità per i creditori e come tale va riconosciuta in prededuzione.

Altrettanto deve dirsi per il deposito della domanda di fallimento, che conclude (in sede di concordato) l'iter conservativo degli effetti sostanziali e processuali della domanda di fallimento e che gode anch'esso di riconoscimento prededuttivo (peraltro indipendentemente dalla proposizione di una domanda di concordato con riserva) secondo la giurisprudenza più recente di legittimità (Cass., Ord. VI/I, 9 settembre 2014, n. 18922).

Diversamente non può ascriversi alcuna utilità anche secondo una valutazione *ex ante* all'intera attività prestata dall'opponente in favore della società poi fallita e, men che meno, può riconoscersi rango prededuttivo all'intero compenso dovuto. Questo vale per l'attività di consulenza prestata dal deposito della domanda di concordato sino alla domanda di fallimento, così come vale anche per il deposito delle relazioni informative, che sono attività imposte dalla legge per chi propone la domanda di concordato ma che non recano alcuna utilità ai creditori, ancorché secondo una valutazione *ex ante*.

A tale riguardo, considerando che il ricorrente ha già ottenuto un acconto sul compenso di Euro 15.000,00 (acconto che va imputato all'attività svolta sino al momento del deposito della domanda), deve ritenersi che tale acconto vada imputato all'attività di deposito della domanda e per essa l'opponente sia stato soddisfatto. Per il residuo credito generosamente ammesso (Euro 18.000,00) si stima equo attribuire in prededuzione per l'attività di deposito della domanda di fallimento in proprio l'importo di Euro 4.000,00. Nel resto l'opposizione va rigettata, essendo il residuo credito professionale ammesso al privilegio ex art. 2751-bis, comma 2, c.c. in assenza di specifica attitudine conservativa, né utile in favore della massa dei creditori. Analogamente le spese non rivestono tale rango.

2 - L'accoglimento parziale dell'opposizione e la qualità delle parti comportano l'irripetibilità delle spese processuali.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo promossa da \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_

con ricorso depositato in data 24.04.2014, così provvede:

- 1 - in parziale accoglimento dell'opposizione, ammette il credito di \_\_\_\_\_ al passivo del fallimento opposto in prededuzione per l'importo di Euro 4.000,00, fermo nel resto il credito ammesso;
- 2 - dichiara irripetibili le spese processuali.


Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2014

Il Presidente

Dr. Simonetta Bruno

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Fiorella DE LAURETIS

*de lauretis*



Tribunale di Milano  
Dr. Filippo D'Aquino

